

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

523^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1980:	
GOVERNO		PRESIDENTE	Pag. 4 e <i>passim</i>
Variazioni nella composizione	3	* PISTOLESE (MSI-DN)	4 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		VITALE (PCI)	10
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	RUFFINO (DC)	11
Annunzio di presentazione.....	3	LAI (DC), relatore	14 e <i>passim</i>
Presentazione di relazioni	3	VISENTINI, ministro delle finanze	17 e <i>passim</i>
Discussione:		COVI (PRI)	20, 24, 25
«Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» (1980), (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati);		ORCIARI (PSI)	29
«Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (584), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;		FIOCCHI (PLI)	30
«Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni» (701), d'iniziativa del senatore Fontanari e di altri senatori;		VENANZETTI (PRI)	31
«Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni» (1212), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori		FONTANARI (Misto-SVP)	32
		Discussione del disegno di legge costituzionale:	
		«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B) (Approvato in prima deliberazione dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati):	
		CASTELLI (DC), relatore	35
		VASSALLI (PSI)	35

to un atteggiamento di coerenza in queste ultime settimane. Infatti, consapevoli dell'insufficienza del provvedimento, dopo aver formulato proposte di modifica, prima in Senato, poi alla Camera — come era nostro dovere — proposte di modifica, che sono state puntualmente respinte dal Governo e dalla maggioranza, per evitare ulteriori perdite di tempo e che il disegno di legge tornasse nuovamente all'altro ramo del Parlamento e la sua approvazione venisse ulteriormente rinviata, abbiamo rinunciato nell'ultima fase — e credo possa essercene dato atto — a presentare proposte di modifica; non soltanto, ma abbiamo anche insistito, pur condividendo nel merito — lo abbiamo detto con molta chiarezza ai colleghi che queste proposte facevano — alcune obiezioni che venivano da questi, perchè il provvedimento venisse approvato rapidamente. Abbiamo fatto questo tenendo presente la contrarietà del Governo e quindi perchè il provvedimento venisse approvato in questo ramo del Parlamento così come ci era pervenuto dalla Camera dei deputati e potesse diventare legge definitiva dello Stato. Tanto più — voglio dire anche questo senza elementi polemici — che l'unica modifica di rilievo, e cioè il problema della valutazione degli immobili caduti in successione o donati, per i quali era opportuno introdurre un criterio automatico di valutazione, così come è stato previsto, se non ricordo male, dall'articolo 52 del vigente testo unico sull'imposta di registro per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso *inter vivos*, il Ministro, si era impegnato a farla con un provvedimento *ad hoc*.

Per queste ragioni dunque, signor Presidente, e cioè per fare presto e per dare una risposta alle aspettative che questo provvedimento, come in questi casi accade, ha determinato, noi il 15 ottobre abbiamo avanzato in Commissione finanze la proposta di chiedere alla Presidenza del Senato il passaggio dell'esame alla sede deliberante. Per questi motivi il 16 ottobre, sempre in Commissione finanze, davanti alla preoccupazione del ministro Visentini che paventava la compromissione di una rapida approvazione del provvedimento, se modificato, come in effetti sta per essere modificato, noi abbiamo ripro-

posto che l'approvazione avvenisse nel testo pervenuto dalla Camera, recependo quindi l'impegno suddetto del ministro Visentini. Il 23 ottobre abbiamo ribadito questa nostra proposta, il 29 ottobre e il 15 novembre il provvedimento è stato discusso e modificato; oggi qui sarà ulteriormente ribadita tale modificazione rispetto al testo pervenuto dalla Camera. Si tratta, voglio dirlo con molta schiettezza, di modifiche a nostro avviso ininfluenti, a parte quella citata che riguarda il Registro, per la quale esisteva l'impegno del Ministro; dunque il risultato è non solo che si è perso tempo, ma che se ne perderà probabilmente altro perchè non è prevedibile quando la Camera dei deputati potrà approvare definitivamente questo provvedimento; non sono quindi prevedibili i tempi della sua approvazione definitiva. Per questa ultima questione il Gruppo comunista dà un giudizio negativo, nel senso che a noi sembra grave la responsabilità che si sono assunti alcuni Gruppi della maggioranza. Voglio concludere dicendo che noi, sia pure ribadendo l'insufficienza del provvedimento, che avrebbe potuto essere certamente migliorato se si fosse trovata una disponibilità maggiore da parte del Governo, pur rimanendo aperti alcuni problemi a causa di tale insufficienza, siamo per la sua approvazione ed esprimiamo per di più, per le cose che ho detto e per le reali preoccupazioni che ho espresso, l'auspicio che anche l'altra Camera possa arrivare alla rapida approvazione del provvedimento stesso. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo discutendo del disegno di legge relativo alla revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ed al riguardo debbo dire che ho apprezzato l'intervento del senatore Vitale che si è soffermato, con alcune argomentazioni, su questo tema specifico. Il senatore Pistolese, dal suo canto, probabilmente per rendere meno triste il tema, ha parlato non di marcia funebre, ma ha fatto riferimento

alla marcia dei 30-40.000 di Torino, forse per dare al nostro dibattito un carattere — ripeto — meno funereo.

Ma veniamo al tema al nostro esame. L'articolo 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega legislativa per la riforma tributaria, ha stabilito i criteri di massima per una globale revisione dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è stata poi attuata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Trattandosi di un'imposta progressiva e per scaglioni di imponibile, si è ritenuto fin da allora di attenuare la forte incidenza sull'asse relitto sia mediante il contenimento dell'aliquota massima, sia attraverso l'ampliamento delle esenzioni e in particolar modo di quella iniziale che, nelle devoluzioni in linea retta, è stata portata dalle originarie 700.000 lire a 20 milioni e poi con successivo provvedimento, cioè con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, a 30 milioni con riferimento all'intero asse ereditario e non più alle quote degli eredi e dei legatari.

Si è temuto fin da allora, per la verità, che tali modifiche influissero in modo negativo sul gettito del tributo, peraltro allora molto modesto (circa 100 miliardi nel 1970) tanto da arrivare alla possibile soppressione del tributo stesso. Invece, nel corso degli ultimi anni, a causa del processo di inflazione, si è constatato un rilevante aumento del gettito che è passato dai 175 miliardi del 1979 ai 411 miliardi del 1983, ai 573 miliardi del 1984 e ai quasi 800 miliardi del 1985.

Nel nostro sistema, onorevoli colleghi — e dico delle cose persino ovvie, ma mi pare opportuno ribadirle, trattando specificamente del tema — il tributo è così articolato: vi è un'imposta sulla proprietà globale, senza considerare se essa sia devoluta ad una o più persone, con esenzione generalizzata di 30 milioni di lire e vi è una seconda imposta sulle successioni che colpisce le singole quote ereditarie o i legati. L'imposta è ispirata al criterio della progressività e si rapporta, ovviamente, al grado di parentela intercorrente tra il *de cuius* e gli eredi, oltre ad essere in relazione al valore della quota ereditaria e dei legati.

A causa — dicevo — della notevole erosione del potere d'acquisto della lira conseguente agli alti tassi di inflazione, e dell'aumento considerevole del valore degli immobili, si è determinata negli ultimi anni la vanificazione dei benefici che la riforma del 1972 conteneva intrinsecamente. Pertanto, l'imposta di successione viene oggi a colpire in modo insopportabile il risparmio e a taglieggiare, certamente in modo esoso, soprattutto i piccoli e i medi patrimoni. Al riguardo voglio ricordare che il Gruppo della Democrazia cristiana da un lato ha prestato particolare attenzione alla tutela del risparmio familiare e dall'altro si è preoccupato di riformare un'imposta che — come è stata definita anche dal senatore Vitale — è ingiusta, gravosa ed in qualche modo vessatoria nei confronti dei piccoli e medi patrimoni in quanto aggiunge al dolore delle famiglie colpite da eventi luttuosi la preoccupazione derivante dalle esose pretese del fisco. Si pensi infatti, onorevoli colleghi, che in base all'attuale sistema, un appartamento trasferito da padre a figlio del valore di lire 120 milioni comporta un'imposta di successione ed un'imposta ipotecaria superiori agli 8 milioni di lire, senza tener conto dell'imposta INVIM. Lo stesso bene trasferito in linea collaterale comporta un'imposta che supera i 20 milioni di lire e, se trasferito da zio a nipote, comporta un'imposta che si avvicina quasi ai 26 milioni di lire. Se poi l'appartamento costa 300 milioni e viene trasferito da padre a figlio, l'imposta attuale supera i 35 milioni di lire.

Credo che queste cifre siano sufficientemente indicative di una particolare esosità e di un'ingiustizia che si è determinata nel corso del tempo, anche per una certa inerzia del legislatore.

Con il provvedimento, invece, che il Governo ha presentato alla Camera e che il Gruppo della Democrazia cristiana, attraverso le proposte di chi vi parla e di altri colleghi (ricordo il disegno di legge che ha come primo firmatario il senatore Diana ed anche i disegni di legge di iniziativa di altri gruppi come Fontanari-Malagodi) ha inteso integrare, si tende a limitare sensibilmente questa ingiustizia dell'imposta di successione con

delle esenzioni. Sull'asse globale noi avevamo previsto 200 milioni di esenzione, ma il Governo ha ritenuto opportuno di proporre 120 milioni. Noi abbiamo accettato questa impostazione: in questo modo, le cifre che avevo indicato prima vengono ridotte a livelli più sopportabili o se non altro meno gravosi, perchè certamente le tasse non si pagano volentieri. In ogni caso, con il provvedimento che oggi andiamo ad approvare, queste cifre rappresentano dei tributi sopportabili.

In definitiva, noi intendiamo inquadrare questo disegno di legge in una tutela del risparmio della famiglia, che merita certo non di essere mortificata ma sostenuta ed incoraggiata. La coscienza popolare, infatti, ritiene importante la tutela del risparmio ed è necessario che lo Stato eviti ogni intento giugulatorio della norma, specie quando, come nel caso in esame, questo intento giugulatorio è dovuto in larga misura a fattori obiettivi esterni ed anche all'inerzia del legislatore.

Richiamo molto brevemente gli articoli nei quali si estrinseca questo nostro disegno di legge. L'articolo 1 ridetermina gli scaglioni delle aliquote delle imposte sulle successioni e donazioni, sia in relazione al valore globale dell'asse ereditario che a quello delle singole quote, razionalizzando il sistema e rendendolo più aderente ai valori economici in atto. Viene elevato il limite di esenzione da 30 a 120 milioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore globale.

L'articolo 2 estende l'esenzione agli effetti INVIM sino a 120 milioni — è una norma estremamente importante — gli articoli 3 e 4

disciplinano un provvedimento molto atteso dai coltivatori diretti e dagli artigiani, che trova un'adeguata risposta. Infatti, in favore dei coniugi e dei fratelli del *de cuius* che si dedichino alla coltivazione della terra e all'allevamento del bestiame è prevista una riduzione del 40 per cento sino al valore di 200 milioni e analogo provvedimento viene esteso a favore dell'impresa artigiana per i coniugi e i parenti in linea retta entro il terzo grado.

Dicevo che il Gruppo della Democrazia cristiana si era fatto carico di presentare, anche con il senatore Diana, un disegno di legge articolato. Il testo al nostro esame recepisce soltanto alcune delle nostre istanze e delle nostre proposte. È vero che la modifica più sostanziale, più radicale di questo provvedimento rispetto a quello che ci proviene dalla Camera, oltre ad altri emendamenti marginali e formali, riguarda l'accertamento automatico del valore dei terreni e degli appartamenti: ha sottolineato ciò nel suo intervento il senatore Vitale. Ma è una modifica estremamente importante, che era impossibile estendere per ragioni analogiche a quanto è stato stabilito con la tassa di registro e che è stato, quindi, opportuno inserire in questa legge. Ricordo che il Ministro aveva accennato anche alla possibilità della presentazione di un disegno di legge autonomo, ma, vivaddio, qual era la ragione sostanziale che impediva di inserire in questo provvedimento una norma che il Gruppo della Democrazia cristiana ha ritenuto indispensabile per dare chiarezza a questo provvedimento e soprattutto per evitare un largo contenzioso?

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue RUFFINO). Direi che il Ministro ha opportunamente introdotto la norma sull'accertamento automatico per le tasse di registro, per evitare l'ampio contenzioso esistente in merito. Occorreva introdurre una disciplina analoga anche nel testo al nostro esa-

me. Avremmo potuto insistere sulle altre proposte di legge, ma dimostrando un senso di responsabilità, che del resto deve contraddistinguere il partito di maggioranza relativa, vi abbiamo rinunciato, anche di fronte alla posizione che il Ministro delle finanze

aveva assunto circa la presentazione di emendamenti più sostanziosi e che avrebbero inciso in modo ritenuto dal Governo eccessivo ai fini di quelle entrate che derivano dalle imposte di successione. Ritengo che rimanga qualche punto da chiarire e sarò lieto se il Ministro e il relatore nella loro replica vorranno fare alcune precisazioni. Nel disegno di legge, ad esempio, si introduce il meccanismo della valutazione automatica per le successioni che saranno aperte a partire dal 1° luglio 1986. Per il passato vi è una norma finale, se non vado errato l'articolo 6 del testo della Camera divenuto articolo 11 nel testo del Senato, che dice che «Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio». Questo è quanto desidero chiedere all'onorevole Ministro: per le successioni aperte prima del 1° luglio 1986, per le quali l'Ufficio non abbia ancora compiuto accertamenti di sorta, qual è il criterio che l'Ufficio del registro dovrà seguire nell'accertamento? Vale il criterio automatico previsto nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, o vale genericamente l'articolo 11?

Credo che questa contraddittorietà tra la norma dell'articolo 8 e la norma dell'articolo 11 non sia soltanto apparente, ma che richieda ulteriori approfondimenti e chiarimenti da parte dell'onorevole Ministro e del relatore.

Per la verità, anche per superare queste possibili discriminazioni e per evitare difformità di interpretazione e disparità di trattamento, che però ci saranno sempre (so che il collega Pistolese ha presentato un emendamento per retrodatare l'applicazione della presente legge, ma su questo punto non sono d'accordo, perchè la legge deve avere una certezza, si sarebbe potuto allora retrodatarla per un periodo addirittura anteriore; mi sembra, quindi, che la data del 1° luglio 1986 possa andar bene), avevo illustrato in sede di Commissione la soluzione di gradua-

re, per il periodo precedente, ancora in sofferenza, una riforma dei coefficienti di riduzione delle imposte, non dell'imponibile, proporzionali rispetto alla data della morte. La mia proposta si collegava ad un precedente significativo in tema di liquidazioni. Infatti, con la legge 26 settembre 1985, n. 482, di riforma della tassazione delle liquidazioni dei lavoratori dipendenti è stata espressamente prevista dall'articolo 4, quarto comma, una franchigia variabile anche per i lavoratori già liquidati negli ultimi anni stabilendo, se non vado errato, 135.000 lire di franchigia per i rapporti di lavoro cessati negli anni 1974-76, 225.000 lire per il periodo 1977-79, 370.000 lire per il periodo 1980-82 e 500.000 lire per il periodo 1983-85.

Ripeto, non abbiamo voluto insistere su questi e sugli altri emendamenti che riguardavano anche l'impresa commerciale, perchè abbiamo ritenuto che tutto sommato l'emendamento introdotto sulla valutazione automatica dei beni rendesse più spedito il corso anche degli accertamenti, diminuisse il contenzioso, e soprattutto che con le norme che erano già state approvate dalla Camera dei deputati questa imposta diventasse meno iniqua, meno vessatoria e in qualche modo rispondente alle attese della gente. (*Applausi del centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ringraziare i senatori Pistolese, Vitale e Ruffino per gli interventi che hanno svolto in questa discussione generale; per la maggior parte di ciò che essi hanno asserito certamente il Ministro risponderà puntualmente. A me piace ricordare al senatore Pistolese che, indubbiamente, la legislazione fiscale sta andando sempre più incontro al contribuente: debbo ricordare la legge del febbraio 1986, che ha ridotto le aliquote IRPEF; debbo ricordare la formulazione dei testi unici che, certamente, dovranno andare in porto entro quest'anno, almeno in parte; debbo ricordare, inoltre, che agli effetti del-